

TORNATA DEL 20 GENNAIO

garanzia la quale in fin dei conti si limita a sentire un parere il quale non vincola il ministro, se una convinzione profonda lo induce a dipartirsene, e non ha altro scopo che di illuminarlo nella sua decisione, e di impedire degli errori che tornano poi sempre di danno all'amministrazione dello Stato. *(Ai voti!)*

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Avezzana.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

AVEZZANA. Mi ha data la parola e la prenderò. *(ilarità)*

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Avezzana, lasci che interroghi la Camera se approva la chiusura; la Camera è più potente di lei e di me. Se non l'ammette, ella avrà la parola.

(La chiusura non è approvata.)

L'onorevole Avezzana ha facoltà di parlare.

AVEZZANA. Io appoggio l'emendamento Ricci e sono lieto che dà l'occasione che l'accettazione dello stesso salverà in futuro che dalla semplice volontà di un individuo, e sia pure un ministro di marina, siano messi in disponibilità od in ritiro sperimentati e benemeriti militari a danno del servizio della nazione; ed io credo che sia essenzialmente necessaria questa restrizione di poteri nei giusti limiti della giustizia, perchè la esperienza mi ammaestra come facilmente se ne può abusare e ve ne porgo un esempio.

Mentre che si aveva in pronto dal passato ministro della guerra la legge che questa Camera discuteva pochi giorni fa *sulle modificazioni e sulle pensioni dei militari*, il ministro stesso si arbitrava ad invitare un luogotenente generale perchè avesse chiesto il suo ritiro, danneggiandolo così con la presentazione della legge dopo pochi mesi.

Questo fatto sempre più fa manifesto alla Camera la necessità di questo emendamento, che metterà un freno per non far ripetere simili spiacevoli casi sopra altri individui.

PRESIDENTE. Chi appoggia l'aggiunta proposta dal deputato Ricci sorga.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo a partito.

(Dopo prova e controprova, è adottata.)

Metto a partito l'articolo 6, coll'aggiunta delle parole: « sentito il parere del Consiglio dell'ammiraglio. »

(È approvata.)

Si passa alla discussione dell'articolo 7.

Pregherei però prima gli onorevoli oratori di pensare che siamo stretti dal tempo e di fare sacrificio della loro molta dottrina. Questa piace, e ci tenta; e forse rende il presidente meno severo; ma intanto il tempo passa, e ci stringe, ed i lavori che ci stanno dinanzi sono molti e gravi ed urgenti.

Io prego quindi di tener conto di queste mie raccomandazioni, di queste mie preghiere; e di tener corti per quanto possibile i loro discorsi.

Do ora lettura dell'articolo 7.

« Art. 7. I militari che fanno attualmente parte della marina hanno diritto alla valutazione dei servizi e delle campagne, sia in marine estere, sia in quelle de' vari Governi provvisori d'Italia dal 1848 in poi, e degli anni nei quali il servizio fosse stato interrotto per cagione meramente politica italiana. »

La discussione su quest'articolo è aperta.

Il deputato Malenchini ha la parola.

MALENCHINI. Io bramerei dall'onorevole Commissione e dall'onorevole ministro qualche schiarimento riguardo a questo articolo 7, sembrandomi che lasci qualche lacuna intorno ai diritti che possono appartenere a chi ha servito nella marina, e che dovrebbe per conseguenza essere compreso in questa disposizione per le pensioni.

Lo schiarimento che io desidero si riferisce agli uffiziali veneti i quali nel 1848 abbandonarono il servizio dell'Austria per dare efficacemente l'opera loro alla rivoluzione veneta, alla difesa di Venezia.

Per questi uffiziali fu provvisto con leggi del 1850 e del 1851, che quelli tra essi i quali si presentassero a far riconoscere il loro titolo di servizio nell'armata austriaca e quindi alla difesa di Venezia dovessero aver diritto ad un sussidio iscritto, credo, nel bilancio del 1852 nella somma di circa 300,000 lire.

Nel 1861 fu fatta altra legge la quale riguardava le pensioni degli uffiziali veneti che avevano abbandonato il servizio austriaco e concorso alla difesa di Venezia; ma per una inavvertenza, credo, fu dichiarato nella legge che non avessero diritto a questa pensione che quelli ai quali fosse stato riconosciuto nel 1850 e nel 1851 il diritto al sussidio.

Veda la Camera l'assurda conseguenza a cui si arrivò con questa disposizione ove non vi sia convenientemente rimediato.

Vi furono parecchi degli uffiziali veneti i quali dopo i fatti disgraziati della difesa di Venezia andarono in esilio dalla patria, dall'Italia, e colla loro industria si adoperarono a procacciarsi una onorata sussistenza.

Questi uffiziali, i quali colla propria industria trovarono modo di provvedere alle esigenze della propria vita, non si fecero innanzi al Governo sardo a domandare una partecipazione al sussidio che loro era stato accordato; essi hanno con questo un titolo di più alla riconoscenza dell'Italia e al diritto alla pensione stabilito per gli uffiziali veneti nella legge del 1861.

Ora invece, per una infelice espressione di questa legge del 1861, quelli fra gli uffiziali veneti che, stretti dalla necessità, reclamarono il sussidio, sono stati ammessi con la legge del 1861 al diritto della pensione per i loro antecedenti servizi, mentre che, a nome di questa stessa legge, per identici servizi, un eguale diritto è negato a quegli uffiziali che, avendo trovato modo nel 1851 di provvedere alla loro vita, non chiesero questo sussidio.

La contraddizione mi pare qui tanto evidente da meritare tutta l'attenzione del Ministero e della Com-